



COSTA AZZURRA

le magazine de la Chambre de Commerce Italienne

“Croissant Méditerranéen” nouvelle métropole de Valence à Naples ? - L'Italia a Monaco: intervista al Ministro Mario Polverini - Les Chambres de Commerce Italiennes font réseau - Nice Promenade: l'Italie à Table - Acropolis: terre de congrès

LE FORME GIURIDICHE PER LE IMPRESE CHE SI INSTALLANO IN FRANCIA

DI MAURO MICHELINI

L'articolo 256 I del Codice Generale delle Imposte prevede che sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso.

L'articolo 256 A del Codice Generale delle Imposte prevede che sono assoggettati alla imposta sul valore aggiunto le persone che effettuano in modo indipendente una delle attività economiche menzionate al terzo comma (... tutte le attività di produzione, di commercio, di prestazione di servizi, delle professioni liberali e assimilate...) qualunque sia lo statuto giuridico di queste persone, la loro situazione riguardo alle altre imposte e la forma o la natura del loro intervento.

L'articolo 286 I del Codice Generale delle Imposte prevede che tutte le persone soggette all'imposta sul valore aggiunto devono:

1° entro quindici giorni dall'inizio delle operazioni darne comunicazione all'ufficio competente inviando una dichiarazione su modello fornito dall'amministrazione

2° fornire una dichiarazione con tutte le informazioni relative all'attività professionale

Vediamo così le differenti forme giuridiche che possono adottare le società italiane quando desiderano installarsi in Francia:

1) L'ufficio di rappresentanza è la forma più semplice che permette di dare una visibilità all'impresa, ma che impedisce di esercitare qualunque attività commerciale in Francia; In effetti, questa struttura non ha autonomia giuridica. Esso ha dei limiti e per esempio non potrà assumere del personale che per realizzare delle ricerche o delle attività a condizione che queste ultime non siano sfruttate in Francia e potrà ad esempio preparare dei buoni d'ordine ma le fatture e i contratti devono essere sottoscritti dalla società madre.

Detto questo, l'ufficio di rappresentanza non deve né identificarsi a Parigi per domandare la partita IVA, né iscriversi alla CCIAA competente per territorio.

2) L'identificazione diretta a Parigi rappresenta una tappa inevitabile per ogni società straniera che voglia esercitare una attività in Francia senza passare per la creazione di una succursale. Per fare questo, bisogna riempire un formulario IMP (Identificazione Diretta ai fini IVA di un soggetto non residente).

Allegare una copia dello statuto, una copia del documento d'identità dell'amministratore e l'originale o una copia conforme del certificato di attribuzione di partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e spedire il tutto al "Centre des Impôts des non-résidents (CINR) - Inspection TVA - 9, rue d'Uzès - TSA 39203 - 75094 PARIS Cedex 02.

Questa iscrizione comporterà l'obbligo di liquidazione dell'IVA compilando e inviando al Centro delle Imposte di Parigi la dichiarazione CA3 entro il giorno 24 del mese successivo al trimestre in cui l'IVA è dovuta se il volume d'affari non eccede 763.000,00 euro per le vendite e 230.000,00 euro per le prestazioni di servizi; superata questa soglia le dichiarazioni dovranno essere mensili.

Il pagamento può essere agevolmente gestito dall'estero sulla base di due possibilità:

- Inviando un assegno bancario intestato al Trésor Public da emettere per l'importo del debito aumentato di circa € 20,00 per le spese di incasso assegno estero. Il suddetto assegno dovrà essere spedito unitamente alla dichiarazione CA3.

- Tramite bonifico bancario estero a favore della Banque de France titolare del conto CDI Recette Entreprises Etrangères. Il bonifico dovrà essere effettuato tenendo conto delle spese di incasso della banca estera.

Occorre che i pagamenti vengano eseguiti con un certo anticipo rispetto alla scadenza (3-5 giorni) in quanto il CDI Recette Entreprises Etrangères considera nei termini solo quei pagamenti avvenuti tramite assegno bancario spedito con un timbro postale antecedente il giorno 24 o con valuta dell'operazione entro lo stesso termine se avvenuto tramite bonifico bancario.

Non esistono dichiarazioni annuali riepilogative da presentare.

C'è la possibilità di dare una procura ad un soggetto residente nel territorio dello Stato il quale fungerà da "mandataire" (mandato senza rappresentanza); serve per poter permettere al "mandataire" di firmare i documenti e le dichiarazioni in nome e per conto del dichiarante. Questo implica la responsabilità civile contrattuale tra le parti, ma per quanto riguarda la responsabilità fiscale la stessa resta in capo al soggetto dichiarante.

3) La nomina di un rappresentante fiscale è d'obbligatoria solamente nel caso di tassazione delle plusvalenze immobiliari nei confronti di soggetti

non residenti.

4) La stabile organizzazione non differisce dall'identificazione diretta a Parigi che per le conseguenze della creazione di una entità che giuridicamente l'articolo 5 della convenzione franco-italiana considera in quanto tale.

Costituiscono in particolare delle stabili organizzazioni: una sede di direzione, una succursale, un ufficio, una fabbrica, un laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i dodici mesi ecc.

Gli obblighi fiscali e dichiarativi sono gli stessi che quelli previsti al punto 2 ai quali occorre aggiungere la dichiarazione dei redditi (modello 2065) che bisogna inviare prima del 30 aprile dell'anno che segue la chiusura del esercizio sociale; cambia però l'ufficio competente che non sarà più l'ufficio dei non residenti di Parigi, ma dovrà essere il Centro delle Imposte dove è situato il cantiere, la fabbrica, l'ufficio ecc.

CONCLUSIONI (per i punti 1-4)

Bisogna leggere le differenti situazioni giuridiche (ufficio di rappresentanza, identificazione diretta a Parigi, stabile organizzazione) secondo un procedimento a cascata: più la società estera è impiantata in Francia più avrà la possibilità di essere considerata come una stabile organizzazione; meno la società estera è impiantata in Francia maggiormente avrà la possibilità di essere considerata come un ufficio di rappresentanza e solamente se essa esercita una attività avrà l'obbligo di identificarsi direttamente a Parigi. Inoltre, questi criteri sono alternativi tra loro cioè per esempio quando è stata creata una stabile organizzazione non si può più mantenere l'identificazione diretta a Parigi.

5) La succursale e la filiale: per riprendere il titolo bisogna dire innanzitutto che in Francia la succursale e la filiale non corrispondono tutte e due, grosso modo, a delle strutture non autonome cioè che sono dipendenti dalla società madre.

Infatti bisogna fare molta attenzione alle confusioni lessicali perché mentre in Italia la filiale non è altro che quello che i francesi definiscono succursale cioè una struttura non autonoma dalla casa madre, in Francia la filiale corrisponde a quello che è in Italia una società a tutti gli effetti indipendente (che secondo il diritto italiano può essere una Spa, Srl ecc.).

Ora, se c'è creazione di una succursale (secondo il lessico italiano) in Francia, essa diventa una sede secondaria che comporta l'obbligo di iscriversi alla Camera di Commercio di competenza del luogo di esercizio dell'attività per ottenere il codice RCS: bisogna così compilare il modello MO.

Per l'iscrizione bisognerà fornire la seguente documentazione:

- due copie dello statuto della società estera (in originale e tradotto in francese)
- due copie del verbale d'assemblea o della lettera di nomina del rappresentante in Francia tradotte in francese.

- Due buste già affrancate indirizzate alla società stessa alle tariffe in vigore I pagamenti da effettuare sono i seguenti:

- All'ordine del Greffe du tribunal de Commerce con assegno per € 76,19 (per la creazione)

- All'ordine del Greffe du tribunal de Commerce con assegno per € 7,77 (per il deposito)

- All'ordine della Camera di Commercio € 91,00 (per il servizio reso per il trattamento di queste formalità)

Gli obblighi fiscali e dichiarativi della succursale sono gli stessi che quelli previsti ai punti 2 e 4 (CA3 trimestrale al CDI competente per territorio e dichiarazione delle imposte sulle società 2065) ai quali bisogna aggiungere il deposito del bilancio entro il 30 aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio sociale al "Greffe du Tribunal" competente per territorio.

Parti comuni (1-5)

Nei casi previsti ai punti 4 e 5 bisogna prevedere la stampa del libro giornale, dei mastri e del libro inventari; non esistono stampe dei libri IVA.

Ancora per i casi previsti ai punti 2, 4 e 5 non bisogna dimenticare che in Francia esiste una soglia di € 100.000,00 al di sotto della quale non è necessario provvedere alla redazione dell'Intrastat (in Francia DEB) per le introduzioni; per le esportazioni, come in Italia, non esistono esoneri. Le dichiarazioni sono da presentare obbligatoriamente con frequenza mensile.

Seconda e ultima parte